



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2023
(OR. en)

15965/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0424 (NLE)**

**ECOFIN 1279
UEM 416
FIN 1239**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. L'8 settembre 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva del PRR dell'Irlanda con una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021")¹.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 22 maggio 2023 l'Irlanda ha presentato alla Commissione un PRR modificato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. In seguito alla presentazione del PRR modificato da parte dell'Irlanda, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 14 luglio 2023².

¹ Cfr. documenti ST 11046/21 INIT e ST 11046/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu..>

² Cfr. documento ST 11336/23 INIT all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu.>

- (4) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte all'Irlanda nell'ambito del semestre europeo. Il Consiglio, tra l'altro, ha raccomandato all'Irlanda di garantire la sostenibilità di bilancio del sistema pensionistico statale, di promuovere gli investimenti per accelerare l'economia circolare e di accelerare gli investimenti nelle infrastrutture per l'acqua potabile e le acque reflue. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Irlanda di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili, di concentrare gli sforzi sul miglioramento della flessibilità del sistema elettrico e di migliorare l'integrazione del sistema energetico, semplificando al contempo il quadro di pianificazione e concessione per le energie rinnovabili, lo stoccaggio e i connettori di rete. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Irlanda di attuare ulteriori misure a sostegno dell'efficienza energetica negli edifici, di accelerare l'installazione di punti di ricarica pubblici per i veicoli a emissioni zero e di concentrarsi sulle abilità necessarie per la transizione verde.
- (5) Il 25 ottobre 2023 l'Irlanda ha presentato alla Commissione un secondo PRR nazionale modificato. Il PRR modificato tiene conto anche del contributo finanziario massimo aggiornato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e include una richiesta motivata alla Commissione di presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, con la motivazione che, a causa di circostanze oggettive, parte del PRR non può più essere realizzata. Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda riguardano sette misure.

- (6) Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dall'Irlanda aggiorna due misure per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. L'Irlanda ha spiegato che, dato che il contributo finanziario massimo è sceso da 988 966 534 EUR a 914 368 618 EUR, due misure nell'ambito della componente 1 (Progredire nella transizione verde) e della componente 3 ("Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro) di cui all'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 devono essere eliminate dal PRR modificato.
- (8) Tali misure riguardano l'investimento 1.1 (Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo) nell'ambito della componente 1, che mira a incentivare gli investimenti privati nell'efficienza energetica istituendo un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso tasso di interesse basato su una garanzia di prestito che lo Stato deve fornire alle banche al dettaglio partecipanti e ad altri istituti di credito, e l'investimento 3.1 (Programma di esperienza di lavoro) nell'ambito della componente 3, relativo ai finanziamenti per sostenere il ritorno al lavoro delle persone in cerca di occupazione che sono state disoccupate da almeno sei mesi, offrendo tirocini e formazione. La descrizione delle misure e i traguardi e gli obiettivi associati 1, 2, 3, 78 e 79 dovrebbero pertanto essere rimossi dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021.

- (9) Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda a causa di circostanze oggettive riguardano cinque misure.
- (10) La prima modifica riguarda l'investimento 1.2 ("Accelerare la decarbonizzazione del settore delle imprese") nell'ambito della componente 1 ("Progredire nella transizione verde"). L'investimento consiste nella decarbonizzazione delle imprese, incentivando l'installazione di sistemi di misurazione e monitoraggio dell'energia e aumentando la diffusione di sistemi di riscaldamento a bassa/media temperatura a zero emissioni di carbonio nell'industria manifatturiera. L'Irlanda ha spiegato che l'obiettivo 5 nell'ambito di questo investimento è stato modificato per attuare alternative migliori al fine di rispondere all'ambizione originaria della misura. In particolare, è possibile conseguire una maggiore riduzione di emissioni di CO₂ fornendo sostegno a un numero minore di progetti di dimensioni maggiori, in quanto è probabile che i progetti di dimensioni minori abbiano un costo più elevato per tonnellata di CO₂ eliminata. Su tale base, l'Irlanda ha chiesto che l'obiettivo relativo al numero di imprese sia modificato al ribasso da 750 a 150, collegandolo al minor numero di progetti che ricevono un maggiore sostegno, il che si presta maggiormente a cogliere l'obiettivo della misura. Inoltre l'Irlanda ha chiesto che l'obiettivo 6 della stessa misura sia modificato a causa della presenza di un errore materiale che ha causato un'errata rappresentazione del potenziale di abbattimento della misura nel PRR originario. L'Irlanda ha fornito prove che, unitamente alla summenzionata modifica dell'obiettivo 5, giustificano una modifica dell'obiettivo 6 a un volume totale di abbattimento di 40 000 tonnellate di CO₂. Sulla base delle medesime circostanze, l'Irlanda ha inoltre chiesto che siano modificati le descrizioni delle sottomisure 1.2.1 e 1.2.2, nonché le descrizioni dei traguardi e degli obiettivi 4, 5, 6, 7 e 8, l'indicatore qualitativo per i traguardi 4 e 7 e la relativa misura per il traguardo 7 e l'obiettivo 8. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (11) La seconda modifica riguarda l'investimento 1.3 ("Progetto Pathfinder Retrofit del settore pubblico") nell'ambito della componente 1. L'obiettivo di questo investimento è finanziare un importante ammodernamento degli edifici adibiti a uffici pubblici investendo nell'efficienza energetica e nella modernizzazione al fine di ridurre significativamente la loro impronta di carbonio e prolungarne la durata utile. L'Irlanda ha spiegato che il traguardo 10 della misura non è più realizzabile entro il termine stabilito a causa dell'elevato numero di rifugiati che necessitano di soluzioni abitative a seguito della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Gli sforzi del governo volti ad affrontare l'impatto della crisi umanitaria hanno sottratto risorse amministrative dall'attuazione del traguardo 10 dirottandole verso la gestione degli alloggi di emergenza e delle esigenze abitative dei rifugiati in arrivo dall'Ucraina. Dato che all'Ufficio dei lavori pubblici (Office of Public Works, OPW) è stato affidato il compito di predisporre e realizzare soluzioni per alloggi di emergenza per i rifugiati ucraini, una parte sostanziale delle sue risorse amministrative ha dovuto essere riassegnata a tale scopo con breve preavviso. Si tratta di una circostanza imprevista che è prevalsa sulle regolari attività dell'OPW, causando così un ritardo nell'attuazione dell'investimento 1.3. Su tale base, l'Irlanda ha chiesto che la data indicativa di completamento del traguardo 10 sia rinviata al quarto trimestre del 2025 e che la relativa descrizione del traguardo sia modificata. Sulla base delle medesime circostanze, l'Irlanda ha inoltre chiesto che siano modificati la descrizione della misura dell'investimento 1.3, la descrizione e gli indicatori qualitativi dei traguardi 9, 10 e 11 e il nome del traguardo 10. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (12) La terza modifica riguarda l'investimento 1.4 (Consentire l'elettrificazione futura attraverso investimenti mirati nel trasporto ferroviario pendolare di Cork) nell'ambito della componente 1. L'investimento 1.4 mira ad ampliare la politica di mobilità sostenibile nella regione di Cork, a ridurre l'uso delle automobili e ad aumentare la diffusione dei trasporti pubblici, contribuendo in tal modo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Esso comprende tre sottomisure: a) la creazione di un'ulteriore linea di transito con una piattaforma supplementare presso la stazione di Kent; b) il doppio tracciamento dell'attuale linea unica tra Glounthaune e Middleton; e c) il risegnalamento delle linee. L'Irlanda ha spiegato che i requisiti stabiliti nella descrizione della prima sottomisura relativa alla costruzione di una passerella pedonale, che prevede la creazione di un'ulteriore linea di transito, con una piattaforma supplementare presso la stazione di Kent, sono stati modificati per attuare alternative migliori al fine di rispondere all'ambizione originaria della misura. L'estensione di una piattaforma esistente è stata raccomandata come opzione preferibile da un terzo indipendente a seguito di studi di fattibilità e progettazione. Al momento della presentazione del PRR originario non si prevedeva che l'estensione di una piattaforma esistente sarebbe stata indicata come opzione prescelta. Su tale base, l'Irlanda ha chiesto che siano modificati il nome e la descrizione della misura, nonché la relativa misura per i traguardi 14, 15 e 16 e la descrizione del traguardo 16 per tenere conto del fatto che la stazione può ottenere capacità supplementare nel rispetto dei requisiti di accessibilità, eliminando la necessità di costruire una passerella. Inoltre, sulla base delle medesime circostanze, l'Irlanda ha chiesto che siano modificati le descrizioni delle misure relative ai tre sottoinvestimenti 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3, nonché i nomi e gli indicatori qualitativi dei traguardi 12 e 22. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (13) La quarta modifica riguarda l'investimento 2.1 (Sviluppo di un centro dati condiviso del governo) nell'ambito della componente 2 (Accelerare e ampliare le riforme e la trasformazione digitali). L'investimento consiste nello sviluppo di un centro dati condiviso del governo. L'Irlanda ha spiegato che il traguardo 54 e l'obiettivo 55 della misura non sono più realizzabili entro il termine stabilito per via delle perturbazioni della catena di approvvigionamento causate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché dell'inflazione che incide sui prezzi dei materiali da costruzione e dei crescenti costi dell'energia. L'aumento dei costi ha ritardato la procedura di appalto a causa della necessità di riesaminare la giustificazione economica per la costruzione del centro dati, di reperire finanziamenti aggiuntivi e di ottenere l'approvazione del governo prima di poter aggiudicare il contratto. Inoltre l'Irlanda ha spiegato che il requisito dell'obiettivo 55 relativo alla migrazione dei server e dei servizi di quattro organizzazioni al nuovo centro dati governativo non è più realizzabile a causa dei summenzionati ritardi, in quanto rimarrebbe solo un anno di tempo tra il completamento della costruzione e la fine del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Su tale base, l'Irlanda ha chiesto che siano rinviati il completamento del traguardo 54 e dell'obiettivo 55 rispettivamente al secondo trimestre del 2025 e al secondo trimestre del 2026 e che sia ridimensionato l'obiettivo 55 portando da quattro a due il numero di organizzazioni interessate dalla migrazione dei server e servizi al nuovo centro dati governativo. Sulla base delle medesime circostanze, l'Irlanda ha inoltre chiesto che sia modificata la descrizione della misura 2.1 e dell'obiettivo 55. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (14) La quinta modifica riguarda l'investimento 3.2 ("Programma di intervento SOLAS per le capacità di ripresa") nell'ambito della componente 3. L'investimento consiste nel fornire finanziamenti a sostegno delle attività di riqualificazione e miglioramento delle competenze, al fine di dotare i partecipanti delle competenze necessarie per la duplice transizione nonché nei settori interessati con opportunità occupazionali. L'Irlanda ha spiegato che gli obiettivi 82 e 83 di questa misura non sono più realizzabili entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 a causa del basso tasso di disoccupazione dovuto all'inattesa resilienza dell'occupazione dopo la crisi pandemica. Sebbene siano molto positivi per l'Irlanda, tali sviluppi hanno inciso sulla capacità del settore dell'istruzione e formazione continua di conseguire gli obiettivi di questa misura. Inoltre l'Irlanda ha spiegato che il requisito dell'obiettivo 83 relativo alla partecipazione di donne di età inferiore ai 30 anni con un livello di istruzione pari o inferiore a cinque anni all'iniziativa "Skills to Compete" per una percentuale pari ad almeno il 20 % non è più realizzabile per i motivi summenzionati. Su tale base, l'Irlanda ha chiesto che sia rinviata la data indicata per il completamento degli obiettivi 82 e 83 al quarto trimestre del 2024 e che siano modificati il valore e la descrizione dell'obiettivo 83. Anziché puntare a un obiettivo del 20 % di donne di età inferiore ai 30 anni con un livello di istruzione pari o inferiore a cinque anni nel quadro nazionale delle qualifiche iscritte all'iniziativa "Skills to Compete", l'obiettivo è rinviato al quarto trimestre del 2024 e la definizione è stata ampliata in modo da includere tutte le donne, indipendentemente dall'età e dal livello di istruzione, puntando quindi a una quota di partecipazione del 50 % di donne iscritte ad almeno una delle opportunità di offerta di competenze nell'ambito dell'iniziativa "Skills to Compete". Sulla base delle medesime circostanze, l'Irlanda ha inoltre chiesto che siano modificati la descrizione della misura 3.2, nonché i nomi e le descrizioni dei traguardi e degli obiettivi 80, 81, 82 e 83 e gli indicatori qualitativi dei traguardi 80 e 81. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (15) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Irlanda giustifichino l'aggiornamento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 e le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (16) Le limitate modifiche presentate dall'Irlanda non incidono sulla precedente valutazione positiva del PRR per quanto riguarda la relativa pertinenza, efficacia, efficienza o coerenza.

Correzione di errori materiali

- (17) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 è stato rilevato un errore materiale che incide su tre traguardi e obiettivi e una misura. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata per correggere l'errore materiale che altera il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Irlanda.
- (18) L'errore materiale riguarda la descrizione della riforma 3.6 (Pianificazione fiscale aggressiva) e il traguardo 96 nell'ambito della componente 3. Le correzioni non influiscono sull'attuazione della misura in questione.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di continuare ad affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Irlanda, compresi gli aspetti di bilancio.

- (20) In particolare, nonostante l'eliminazione dell'investimento 1.1 (Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo), il PRR aggiornato continua ad affrontare le sfide relative alla transizione verde. Il PRR aggiornato continua a prevedere una gamma estremamente ampia di misure verdi, che mirano a promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, a decarbonizzare le imprese, a promuovere i trasporti sostenibili e ad affrontare le sfide in materia di biodiversità attraverso il ripristino delle torbiere e il miglioramento del trattamento delle acque. Inoltre, nonostante l'eliminazione dell'investimento 3.1 (Programma di esperienza di lavoro), il PRR aggiornato continua ad affrontare le sfide riguardanti il sostegno all'occupazione attraverso il sostegno attivo all'integrazione e il miglioramento delle competenze attraverso l'investimento 3.2 (Programma di intervento Solas per le capacità di ripresa).

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di continuare a esercitare un elevato impatto sul rafforzamento del potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Irlanda, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (22) In particolare, nonostante l'eliminazione dell'investimento 3.1 (Programma di esperienza di lavoro) nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro), il PRR aggiornato contiene ancora misure volte a rafforzare la coesione sociale sostenendo l'occupazione, in particolare attraverso opportunità di miglioramento delle competenze e di riqualificazione professionale e investimenti nel settore dell'istruzione.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (23) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 42 % della dotazione totale del PRR, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.
- (24) L'ambizione relativa alla transizione verde del PRR modificato è mantenuta rispetto al PRR originario, principalmente perché la dotazione complessiva del PRR diminuisce proporzionalmente alla diminuzione del contributo agli obiettivi climatici a seguito della diminuzione del contributo finanziario massimo disponibile per l'Irlanda, ed è pari al 42 % del PRR riveduto, rispetto al 42 % del PRR originario.

- (25) Le modifiche apportate per tenere conto dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo e delle circostanze oggettive non incidono sulla precedente valutazione positiva del contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Gli investimenti significativi inclusi nel PRR possono contribuire alla decarbonizzazione dell'economia migliorando l'efficienza energetica degli edifici pubblici, decarbonizzando le industrie, promuovendo la mobilità ferroviaria sostenibile, ripristinando la biodiversità attraverso il ripristino delle torbiere, migliorando il trattamento delle acque e agevolando le attività di ricerca e innovazione verdi. L'Irlanda ha incluso misure che prevedono l'entrata in vigore delle modifiche della legge sul clima e il relativo aumento degli obiettivi climatici, nonché un aumento significativo della tassa sul carbonio durante il periodo del PRR.

Contributo alla transizione digitale

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 34,2 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.

- (27) L'ambizione relativa alla transizione digitale del PRR modificato aumenta leggermente rispetto al PRR originario, principalmente perché la dotazione complessiva del PRR diminuisce in misura più che proporzionale rispetto alla diminuzione del contributo alla transizione digitale a seguito della diminuzione del contributo finanziario massimo disponibile per l'Irlanda, ed è pari al 34,2 % del PRR riveduto, rispetto al 32 % del PRR originario.
- (28) Le modifiche apportate per tenere conto dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo e delle circostanze oggettive non incidono sulla precedente valutazione positiva del contributo alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Varie misure intendono contribuire alla transizione digitale sostenendo la digitalizzazione delle imprese, affrontando il rischio del divario digitale, anche nel settore dell'istruzione, potenziando le competenze digitali e sostenendo lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e la fornitura di servizi pubblici digitali.

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati a norma di tale regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (30) Dalla valutazione del PRR originario dell'Irlanda condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che le modalità ivi proposte erano adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, subordinatamente al tempestivo conseguimento dei due traguardi 108 e 109. Tali traguardi riguardano i seguenti elementi: a) sistema di archivi per audit e controlli; b) capacità amministrativa dell'organismo attuatore e dell'organismo di audit.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

- (31) Nel periodo intercorso dalla valutazione iniziale la Commissione ha avuto accesso a informazioni sull'effettiva attuazione. Tra queste figurano le risultanze dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione in Irlanda.
- (32) Alla luce di tali informazioni, la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR dell'Irlanda sia nel complesso adeguato, ma che presenti alcune carenze che devono essere affrontate tramite un traguardo specifico di audit e di controllo. Tali carenze riguardano la necessità di istruzioni da parte dell'organismo attuatore (Dipartimento per la spesa pubblica e la riforma) ai ministeri responsabili con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il quadro per prevenire, individuare e correggere eventuali gravi irregolarità quali frodi, conflitti di interessi, corruzione e doppi finanziamenti.
- (33) Il sistema di controllo interno descritto nel PRR modificato dell'Irlanda si basa su solidi processi e strutture esistenti per la prevenzione e l'individuazione di frodi, corruzione, conflitti di interessi e doppi finanziamenti. Ministeri e agenzie chiaramente identificati hanno la responsabilità e si fanno carico, in linea con i rispettivi ambiti di competenza, dell'attuazione e della realizzazione dei singoli impegni di investimento e riforma nell'ambito del PRR e delle relative relazioni. La raccolta e la messa a disposizione di categorie standardizzate di dati a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 da parte del sistema informativo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono adeguate. L'organismo attuatore, che, tra gli altri compiti, è responsabile della supervisione dell'attuazione delle misure di controllo, dispone della capacità amministrativa necessaria per svolgere le proprie funzioni. L'autorità di audit del Fondo europeo di sviluppo regionale ha il potere giuridico di esercitare i propri compiti operando con l'autorità diretta del ministro della Spesa pubblica e della riforma e sotto la supervisione generale e la guida del comitato di audit del Dipartimento per la spesa pubblica e la riforma.

- (34) Dovrebbe essere introdotto un ulteriore traguardo in materia di audit e controllo. Tale traguardo prevede che l'organismo attuatore (Dipartimento per la spesa pubblica e la riforma) fornisca istruzioni ai ministeri responsabili in merito ai controlli ex ante sui conflitti di interessi e i doppi finanziamenti, alla valutazione del rischio di frode e alle verifiche in loco. Il traguardo dovrebbe essere raggiunto al più tardi al momento della presentazione della seconda richiesta di pagamento alla Commissione.

Altri criteri di valutazione

- (35) Per quanto riguarda i criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), d), g), i) e k), del regolamento (UE) 2021/241, le limitate modifiche del PRR non incidono sulla valutazione positiva del PRR iniziale.

Valutazione positiva

- (36) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato formulata dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione stabilisce le misure di riforma e investimento necessarie per l'attuazione del PRR modificato, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

- (37) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Irlanda ammontano a 923 158 300 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, ossia 914 368 618 EUR.
- (38) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda, è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR aggiornato dell'Irlanda, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 914 368 618 EUR*. È disponibile un importo di 914 368 618 per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022.

* Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese dell'Irlanda di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
